

**DISTRETTI DEL COMMERCIO
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA
DUC CITTA' DI DESIO**

**SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE
DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E SERVIZI**

INDICE

1. Premessa
2. Finalità e obiettivi
3. Riferimenti normativi
4. Soggetti beneficiari
5. Caratteristiche dell'aiuto
6. Dotazione finanziaria
7. Regime d'aiuto
8. Criteri di valutazione, Procedure di selezione ed adempimenti obbligatori
9. Localizzazione degli interventi
10. Interventi agevolabili
11. Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità
12. Periodo di ammissibilità della spesa
13. Modalità di presentazione delle richieste di contributo
14. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi
15. Obblighi dei soggetti beneficiari
16. Revoche, controlli e rinunce
17. Informativa relativa al trattamento dei dati personali
18. Pubblicazione e informazioni
19. Disposizioni finali
20. Elenco allegati

Allegati

- ALLEGATO A) RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE IMPRESE;
ALLEGATI B) E B1) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS".
ALLEGATO C) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO.
ALLEGATO D) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
ALLEGATO E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
ALLEGATO F) MODULO RENDICONTAZIONE FINALE
ALLEGATO G) SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
ALLEGATO H) DICHIARAZIONE LIBERATORIA FORNITORI
ALLEGATO I) MODULO RICHIESTA VARIAZIONE
ALLEGATO L) AUTOCERTIFICAZIONE FATTURATO IMPRESE RICETTIVITA'
ALLEGATO M) CRITERI DI VALUTAZIONE/PUNTEGGI

Premessa

Il Comune di Desio, in qualità di soggetto capofila del DUC " Città di Desio ", visto il Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 - Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale

Urbana, emana il presente bando per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi e per gli aspiranti imprenditori.

Finalità e obiettivi

Regione Lombardia nell'ambito del progetto di cui al Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 - Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana" con cui sono stati approvati i criteri per l'attuazione della misura, intende consolidare e rafforzare lo sviluppo economico delle imprese del comparto commercio, turismo, artigiano e servizi che insistono sul territorio e che, in modo complementare, contribuiscono all'ampliamento dell'offerta dei servizi disponibili e al miglioramento complessivo delle condizioni socio-economiche della popolazione, in considerazione anche della ripresa dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI".

Normativa nazionale:

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni".

Normativa regionale:

- Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.;
- Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";
- Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009 n. 10397 "Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali - Distretti del commercio - ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999";
- Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833 "Determinazioni in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell'elenco dei distretti del commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009";
- Decreto n. 10612 del 18/07/2019 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PREVISTI E ALLA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO LOMBARDI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA DGR 10397 DEL 28 OTTOBRE 2009";
- D.d.u.o. n. 18701 del 18/12/2019, con cui è stato costituito l'Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell'Elenco;
- Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana'";
- D.d.u.o. n. 6401 del 29/05/2020 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA".

Art. 1 **Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Essere Micro piccole o medie imprese con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014;
- b) Essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Regione Lombardia;
- c) Disporre di una unità locale collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio Città di Desio che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
 - Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;
 - Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio;
- d) Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D. Lgs.;
- e) Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.

Sono ammissibili Aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) Avviare nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, oppure sfruttare le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure effettuare un subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- b) Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- c) Avviare, prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dell'unità locale all'interno del territorio del DUC "Città di Desio", che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

Non sono ammissibili a finanziamento le Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro.

Non sono ammissibili a finanziamento le aziende agricole e le aziende agrituristiche.

Non sono ammissibili a finanziamento le imprese del commercio ambulante.

Secondo quanto disposto dall'art. 72 della l.r. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", qualora i Comuni erogino agevolazioni alle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, devono acquisire entro la data di concessione del

contributo, una specifica dichiarazione del beneficiario (vedi allegato L) in cui lo stesso dichiara che il proprio fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo per la struttura ricettiva e per il Capofila.

Ai sensi della l.r. 8/2013, le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione dello stesso.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

Art.2 Caratteristiche dell'aiuto

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.

L'aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale.

L'importo massimo del contributo è pari a € 10.000,00 (diecimila/00 euro), indipendentemente dal valore complessivo dell'investimento.

Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa.

Soglia minima di investimento pari a € 1.000,00 (mille/00).

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

Esempio 1:

Importo totale budget di spesa: € 10.000,00

Importo spese in conto capitale: € 6.000,00

Importo spese di parte corrente: € 4.000,00

Aiuto massimo concedibile: € 5.000,00

L'aiuto è pari al 50% della spesa totale

Esempio 2:

Importo totale budget di spesa: € 10.000,00

Importo spese in conto capitale: € 4.000,00

Importo spese di parte corrente: € 6.000,00

Aiuto massimo concedibile: € 4.000,00

L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale

Art. 3 **Dotazione finanziaria**

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 100.000,00, stanziare da Regione Lombardia su Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 - Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana", approvazione delle linee guida per la rendicontazione e relativa modulistica e con successivo Decreto n. 8286 del 10/07/2020 Identificativo Atto n. 675 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO- Approvazione degli esiti istruttori delle domande di premialità a valere sul Bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana" e concessione dei relativi contributi - III Provvedimento.

Non è prevista alcuna ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili.

Art. 4 **Regime di aiuto**

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica ¹, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti.

¹ Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

(art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 5 Criteri di valutazione

La procedura avverrà con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione sintetizzati nella griglia che segue:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
-	Qualità e sostenibilità economica del progetto imprenditoriale	Fino a 20 punti
-	Contenuti innovativi del modello di business, soprattutto per le imprese di servizi	Fino a 20 punti
-	Nuova attività costituita da almeno un componente che nell'anno antecedente alla data del bando sia stato interessato dalla messa in cassa integrazione e/o inoccupato	10 punti
-	Attività costituita da almeno un componente donna	5 punti
-	Attività costituita da almeno un componente con età inferiore o uguale a 35 anni	5 punti

I punteggi sono cumulabili.

Art. 6 Procedure di Selezione e Adempimenti Obbligatori

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

(art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

I contributi verranno deliberati dalla Commissione di Valutazione che verificherà la corretta applicazione dei criteri alle domande presentate e risolvendo eventuali controversie interpretative.

Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa.

Gli interventi finanziati non possono godere di altri contributi pubblici.

La procedura di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L. 241/1990, terminerà **entro 30 giorni dalla chiusura del Bando** con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale che approva la graduatoria dopo aver terminato la verifiche istruttorie (Visura De Minimis, verifica antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011, ecc.....).

Art. 7

Localizzazione interventi

Possono accedere al finanziamento le imprese che abbiano sede operativa nell'area del Distretto Urbano del Commercio "Città di Desio".

Art. 8

Interventi agevolabili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato;
- Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
- Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno dell'area oggetto del progetto.

Art. 9

Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità

Sono ammissibili i seguenti interventi:

A. Spese in conto capitale:

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;

- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

B. Spese di parte corrente:

- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.);
- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- Spese per eventi e animazione;
- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa.

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Non sono ammissibili:

Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;

I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;

Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;

Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);

I lavori in economia;

Le spese per personale dipendente;

Le spese di manutenzione ordinaria;

Qualsiasi forma di auto fatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:

Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;

Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;

Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

Risultano ammissibili le spese per interventi realizzati conformemente alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune sede dell'unità locale oggetto dell'intervento, per le quali sia stato richiesto/rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte dei competenti uffici, anche se ancora in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza.

L'autorizzazione della Soprintendenza potrà essere acquisita successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque prima della liquidazione del contributo.

Nel caso non fosse rilasciata i fondi saranno destinati ad altro/ beneficiario/i individuato con decisione insindacabile del Distretto.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto in base al quale possa essere dimostrata la gestione dell'attività all'interno della sede operativa o unità locale oggetto dell'intervento, corredata da specifica dichiarazione del proprietario (**Vedi Allegato "C"**) - unitamente al documento d'identità in corso di validità - con la quale è autorizzato l'intervento, è attestato che il bene sia destinato all'attività oggetto di contributo per un periodo di almeno 5 (CINQUE) anni successivi al pagamento finale del contributo al gestore beneficiario, è attestato che le spese oggetto di contributo sono imputabili esclusivamente al soggetto gestore beneficiario.

Art. 10

Periodo di ammissibilità della spesa

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 5 maggio 2020 entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. Gli interventi dovranno essere conclusi e le spese fatturate e liquidate prima della data di presentazione della rendicontazione finale e contestuale richiesta erogazione del contributo che dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di fine lavori (30 settembre 2021).

Art. 11

Modalità di presentazione delle richieste di contributo

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 21 Settembre 2020.

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Desio (<http://www.comune.desio.mb.it>).

La documentazione completa dovrà essere consegnata, in busta chiusa, apponendo la dicitura: "PARTECIPAZIONE BANDO IMPRESE - DISTRETTO DEL COMMERCIO", presso l'ufficio Protocollo del Comune di Desio, **entro e non oltre le ore 12.00 del 21 Settembre 2020**.

La documentazione dovrà essere consegnata a mezzo PEC alla Pec istituzionale del Comune di Desio: protocollo.comune.desio@legalmail.it

E' ammesso l'invio a mezzo:

- Consegna a mano;
- Raccomandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso il termine massimo è quello sopraindicato (entro e non oltre le ore 12.00 del 21 Settembre 2020), non assumendosi il Comune di Desio alcuna responsabilità in merito a ritardi ad essa non imputabili. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'ufficio protocollo.

ART. 12 **Documentazione**

La domanda (ALLEGATO A) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto con firma olografa o firma digitale, debitamente compilata in ogni sua parte, completa degli allegati al presente bando debitamente compilati e sottoscritti:

ALLEGATI B) E B1) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS".

ALLEGATO C) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO.

ALLEGATO D) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.

ALLEGATO E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA.

ALLEGATO L) AUTOCERTIFICAZIONE FATTURATO IMPRESE RICETTIVITA'.

Carta di identità del legale rappresentante in corso di validità

Copia della visura camerale in corso di validità da cui risulti il codice Ateco.

Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste:

- difformi dai format scaricabili dal sito internet sopra indicato o incomplete;
- non corredate da tutti gli allegati richiesti;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando.

ART. 13 **Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi**

L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione composta da tre membri, di cui due nominati dal Comune ed uno in rappresentanza della Confcommercio, associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio.

La Commissione verificherà i seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando.

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), il Comune Capofila provvederà alla concessione del contributo previa acquisizione del Certificato Antimafia del richiedente.

Qualora il medesimo non fosse pervenuto nei tempi previsti (30 gg), per poter procedere alla liquidazione del contributo farà fede l'Autocertificazione del richiedente di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Qualora a seguito delle successive verifiche l'Autocertificazione non fosse veritiera, al Comune capofila spetterà la restituzione del contributo erogato.

Il soggetto responsabile del procedimento procederà altresì a:

- Registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio del codice CAR;
- Registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COR, e riportare tali codici all'interno degli atti di concessione degli aiuti;
- Registrare eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COVAR, e riportare tali codici all'interno degli atti relativi (es: rideterminazione dell'aiuto o erogazione dell'aiuto).

Il Comune Capofila si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell'istruttoria, il responsabile di procedimento mediante apposito provvedimento, approva gli esiti istruttori con indicazione delle domande ammesse a contributo e dell'entità dello stesso; nel provvedimento si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari ammessi sarà inviata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di approvazione delle domande è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune Capofila.

Le ditte beneficiarie dovranno concludere i lavori entro il 31 Agosto 2021.

Entro le ore 12,00 del 30 Settembre 2021 il soggetto beneficiario dovrà consegnare la rendicontazione finale, redatta utilizzando gli Allegati F, G, H ed L.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale con richiesta erogazione del contributo.

Art. 14

Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, pena la revoca dell'agevolazione, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono tenuti a:

- a) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate e la loro copertura finanziaria tassativamente entro il giorno 31 Agosto 2021;
- b) rendicontare entro e non oltre il 30 Settembre 2021;
- c) assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;
- d) conservare e mettere a disposizione del Distretto e della Regione Lombardia per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- e) mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili, per 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione;
- f) non richiedere, per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione altre

agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
g) apporre a propria cura su tutte le fatture originali la dicitura "Spesa sostenuta con il contributo di Regione Lombardia".

Art. 15

Revoche, controlli e rinunce

Il contributo regionale concesso può essere revocato dal Soggetto Capofila qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando o nel caso di:

Rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria comunicata previo invio di raccomandata alla Cabina di Regia del Distretto;

Mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal soggetto capofila;

Mancato realizzo di almeno il 50% del programma presentato da parte dell'impresa beneficiaria;

Mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'investimento;

Non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato, salvo i casi in cui sia stata inoltrata richiesta alla cabina di regia del Distretto;

Riscontro di irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato) in sede di verifica da parte dei competenti uffici comunali;

Mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo non vengano distolti, ceduti o alienati dall'uso previsto all'atto della presentazione della richiesta di contributo prima che siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo.

Il Comune Capofila effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 30% delle richieste finanziate.

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al recupero dell'agevolazione indebitamente percepita gravata da interessi legali (calcolati sulla base degli interessi in vigore).

Art. 16

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Si informa che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 17

Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Desio e sul sito internet www.comune.desio.mb.it.

Art. 18

Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è la D.ssa Valeria Epifano, Responsabile del SUAP, tel. 0362.392204, valeria.epifano@comune.desio.mb.it, suap.comune.desio@pec.regione.lombardia.it

Art. 19
Disposizioni finali

Il Comune Capofila si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero opportune a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali o suggerimenti della Regione Lombardia.

Art. 20
ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A) MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE IMPRESE;
ALLEGATI B) E B1) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS";
ALLEGATO C) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO;
ALLEGATO D) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA;
ALLEGATO E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA;
ALLEGATO F) MODULO RENDICONTAZIONE FINALE;
ALLEGATO G) SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE;
ALLEGATO H) DICHIARAZIONE LIBERATORIA FORNITORI;
ALLEGATO I) MODULO RICHIESTA VARIAZIONE;
ALLEGATO L) AUTOCERTIFICAZIONE FATTURATO IMPRESE RICETTIVITA'
ALLEGATO M) CRITERI DI VALUTAZIONE/PUNTEGGI